



Via Piave, 1 Tel. 0961/722325 e-mail: czis00900l@istruzione.it - pec: czis00900l@pec.istruzione.it
Web: iisdennobilicz.edu.it - C.F.97061260796 - Cod. Mecc. CZIS00900L

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Aggiornato all'anno scolastico 2023/2024

Sommario

<u>REGOLAMENTO D'ISTITUTO</u>	7
<u>Titolo I – NORME GENERALI</u>	7
<u>Art. 1</u>	7
<u>Art. 2</u>	7
<u>Art. 3</u>	7
<u>Art. 4</u>	7
<u>Art. 5</u>	7
<u>Art. 6</u>	7
<u>Art. 7</u>	8
<u>Titolo II - "DIRITTI E RESPONSABILITÀ"</u>	8
<u>Capo I - NORME COMUNI</u>	8
<u>Art. 8 Comportamenti</u>	8
<u>Art. 9 Responsabilità individuali</u>	8
<u>Capo II – STUDENTI</u>	8
<u>Art. 10 Diritto all'istruzione</u>	8

<u>Art. 11 Collaborazione degli studenti</u>	9
<u>Art. 12 Trasparenza della valutazione</u>	9
<u>Art. 13 Comportamenti all'interno dell'Istituto</u>	9
Art. 14 Proposte formulate dagli organi studenteschi	9
Art. 15 Partecipazione alle commissioni di lavoro	9
Art. 16 Dati personali	9
Capo III - DOCENTI	10
Art. 17 Attività dei docenti	10
Art. 18 Strategie formative e valutazione	10
Art. 19 Interazione con le famiglie	10
Art. 20 Sorveglianza degli studenti da parte dei docenti - intervallo e cambi ora	10
Art. 21 Sorveglianza degli studenti da parte dei docenti di sostegno	10
Art. 22 Uscita dall'edificio al termine delle lezioni	10
Capo IV – FAMIGLIE	11
Art. 23 Diritto al coinvolgimento	11
Art. 24 Condivisione PTOF, regolamento d'Istituto e Patto di Corresponsabilità	11
Art. 25 Impegni	11
Art. 26 Attività integrative	11
Capo V - PERSONALE NON DOCENTE	11
Art. 27 Ruolo del personale ATA	11
Art. 28 Impegni	11
Art. 29 Sorveglianza degli studenti- intervallo e cambi ora	12
Art. 30 Uscita dall'edificio al termine delle lezioni	12
TITOLO III - "COMPORTAMENTI E SANZIONI"	12
Capo I - FREQUENZA	12
Art. 31 Obbligo di frequenza	12
Art. 32 Accumulo assenze e ritardi	12
Art. 33 Inizio della lezione	12
Art. 34 Brevi uscite dalla classe/uso servizi igienici	12
Art. 35 Intervallo degli alunni	13
Art. 36 Utilizzo dei distributori di cibi/bevande	13
Sezione I - RITARDI E ASSENZE	13
Art. 37 Ritardo	13
Art. 38 Giustificazione di ritardi e assenze	14
Art. 39 Accettazione della richiesta di giustificazione	14

Art. 40 Modalità presentazione certificati medici	14
Art. 41 Condizioni particolari	14
Sezione II - USCITA ANTICIPATA	14
Art. 42 Uscita anticipata	14
Art. 42 bis Gestione autonoma di ritardi e uscite anticipate da parte di studenti maggiorenni	14
Art. 43 Uscita anticipata per malore	15
Art. 44 Procedura da attivare in caso di malore-infortunio	15
Sezione III - ASSENZA DEL PERSONALE	15
Art. 45 Dimissioni anticipate della classe	15
Art. 46 Sciopero personale docente e non docente	15
Capo II - UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE	16
Sezione I – NORME COMUNI	16
Art. 47 Orario di apertura	16
Art. 48 Permanenza in Istituto tra la fine delle lezioni e l’inizio di attività pomeridiane	16
Art. 49 Divieto di fumo	16
Art. 50 Rispetto degli ambienti	16
Art. 51 Risarcimento per danni	16
Art. 52 Abbigliamento e linguaggio	16
Art. 53 Uso di telefoni mobili e altri dispositivi elettronici	16
Art. 54 Ingresso in sala docenti	18
Art. 55 Affissioni	18
Sezione II – SPAZI INTERNI	18
Art. 56 Transito negli spazi interni comuni	18
Art. 57 Ascensore	18
Art. 58 Attività di studio autonome o di gruppo	18
Art. 59 Altre attività	18
Sezione III AULE	18
Art. 60 Comportamenti nelle aule	18
Sezione IV – LABORATORI: NORME COMUNI	19
Art. 61 Laboratori	19
Art. 62 Funzionamento dei laboratori	19
Art. 63 Pianta dell’aula	19
Art. 64 Responsabilità per guasti	19
Sezione V – LABORATORI DI INFORMATICA-LINGUISTICI	19

Art. 65 Accesso ai laboratori	19
Art. 66 Salvataggi e configurazioni.	19
Art. 67 Attivazione del sistema	20
Art. 68 Applicazione del regolamento	20
Art. 69 Disposizione finale	20
Sezione VI – LABORATORIO DI SCIENZE	20
Art. 70 Accesso ai laboratori	20
Art. 71 Materiali, strumenti, e manutenzione dell’aula	20
Art. 72 Comportamento in laboratorio	20
Art. 73 Applicazione del regolamento	20
Sezione VII - PALESTRA	21
Art. 74 Funzionamento della palestra	21
Art. 75 Utilizzo dei materiali	21
Art. 76 Abbigliamento	21
Art. 77 Custodia dei locali	21
Sezione VIII – SPAZI ESTERNI	21
Art. 78 Spazi esterni	21
Art. 79 Sorveglianza	21
Sezione IX – SPAZI PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE - CAPO I	22
ART. 80 Iniziative promosse da enti	22
Capo II - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	22
Art. 81 Tipologie di sanzioni disciplinari	22
Art. 82 Modalità di irrogazione	22
Art. 83 Conversione delle sanzioni	22
Art. 84 Ammonizione	23
Art. 85 Sospensione non superiore a quindici giorni	23
Art. 86 Procedimento di sospensione ordinario	23
Art. 87 Procedimento di sospensione abbreviato	23
Art. 88 Sospensione superiore a quindici giorni	24
Art. 89 Salvaguardia dell’orario minimo di frequenza	24
Art. 90 Sospensione fino al termine dell’anno scolastico	24
Art. 91 Provvedimento di esclusione dello studente dallo scrutinio finale o di non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi	25
Art. 92 Procedimento per la sospensione superiore a quindici giorni, fino termine anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato.	25

Art. 92 bis Comunicazione della sanzione	25
Art.92 ter Esecutività della sanzione	25
Art 93 Responsabilità civile e penale	25
Art. 94 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo	26
Art. 95 Ricorso all’Organo di Garanzia	26
TITOLO IV -” ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI”	30
Art. 96 Diritto di assemblea	30
Capo I – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI STUDENTI	30
Art. 97 Regolamenti dell’Assemblea Generale degli Studenti	30
Art. 98 Composizione e Presidenza	30
Art. 99 Convocazione	30
Art. 100 Svolgimento	30
Art. 101 Verbale	31
Art. 102 Vigilanza	31
Capo II – ASSEMBLEE DI CLASSE	31
Art. 103 Convocazione e durata	31
Art. 104 Procedura di convocazione	31
Art. 105 Verbale	31
Art. 106 Sorveglianza	31
TITOLO V - “MOBILITA’INTERNAZIONALE E NAZIONALE “	32
I – DISPOSIZIONI COMUNI	32
Art. 107 Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia-Studenti per attività di mobilità di più giorni	32
Art. 108 Numero di accompagnatori	32
Art. 109 Adesioni	32
Art. 110 Organizzazione e assicurazione	32
Art. 111 Orario di arrivo	32
Art. 112 Consenso	32
Capo II – FORUM INTERNAZIONALI, STAGES E SCAMBI EXTRAEUROPEI	33
Art. 113 Forum, stages e scambi extraeuropei	33
Capo III – VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU’ GIORNI	33
Art. 114 Viaggi d’istruzione di più giorni	33
Art. 115 Docenti accompagnatori	33
Capo IV – VISITE GUIDATE	33
Art. 116 Visite guidate	33

Art. 117 Programmazione didattica	33
Art. 118 Docenti accompagnatori	34
Art. 119 Giustificazione delle assenze	34
Capo V– ALTRI PROGETTI (DI CARATTERE PROFESSIONALE, CULTURALE, SPORTIVO)	34
Art. 120 Attività esterne di orientamento	34
TITOLO VI - “ORGANO DI GARANZIA”	34
Art. 121 Composizione	34
Art. 122 Decadenze	34
Art. 123 Competenze	34
Art. 124 Funzionamento	35
Art. 125 Reclamo al direttore USR	35
Disposizioni finali	35

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Titolo I – NORME GENERALI

Art. 1

L'I.I.S. "DE NOBILI" è una Comunità scolastica orientata allo studente, al dialogo ed ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà, del pluralismo, della legalità e della laicità.

Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei processi formativi che li riguardano e condividono, nella specificità di ruoli e competenze, un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, nella consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri.

Art. 2

L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale qualificata supportata da un'azione educativa coerente basata sul rispetto e sulla valorizzazione degli orientamenti personali e dell'identità culturale di ciascuno.

Art. 3

Nella specificità delle proprie funzioni, tutti i soggetti che partecipano alla vita dell'Istituto (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori, dirigente scolastico) contribuiscono a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

Art. 4

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano nell'attività scolastica in cui sono coinvolti. In particolare devono essere messi nelle condizioni di conoscere lo schema del Piano dell'offerta formativa, il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità scuola - famiglia, impegnandosi a dividerne i valori fondanti e le norme in essi contenuti.

Art. 5

Tutte le componenti della comunità scolastica possono esprimere una valutazione in merito all'efficacia della realizzazione del Piano dell'Offerta formativa secondo le modalità che saranno individuate.

Art. 6

L'Organo di Garanzia, previsto dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Titolo VI del presente Regolamento, svolge funzione interpretativa e se necessario propositiva in relazione al Regolamento di Istituto.

Art. 7

Il Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d'Istituto, può sospendere l'efficacia del regolamento d'Istituto per motivi d'urgenza e necessità, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, dando prescrizioni alternative con circolare.

Titolo II - "DIRITTI E RESPONSABILITÀ"

Capo I - NORME COMUNI

Art. 8 Comportamenti

Tutti coloro che operano all'interno dell'Istituto sono tenuti ad avere nei confronti delle altre persone lo stesso rispetto anche formale che richiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento leale, corretto, rispettoso della personalità di ciascuno e dei rispettivi ruoli e funzioni, scrupoloso nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture dell'Istituto. La correttezza dei comportamenti è affidata principalmente al senso di responsabilità e all'autocontrollo di ognuno, alla responsabile e reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti.

Art. 9 Responsabilità individuali

La responsabilità è personale.

Costituiscono comportamenti scorretti le infrazioni ai doveri di rispetto nei confronti degli altri, di rispetto dell'integrità delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto, di rispetto delle norme di sicurezza, di frequenza regolare e impegno scolastico.

Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, che promuovano o operino discriminazioni relative a convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, sesso e orientamento sessuale. La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e deve essere presentata alla Presidenza.

Tutti gli operatori della comunità scolastica sono responsabili civilmente per i danni da ciascuno provocati, a sensi degli art. 2043 e segg. cod. civ.

Danneggiamenti ripetuti e volontari sono fonte di specifica responsabilità disciplinare, sanzionata con le modalità e le procedure di cui agli art. 82e segg. del presente regolamento; in ogni caso, ogni comportamento degli alunni che integri in astratto gli estremi del reato comporterà l'immediato allontanamento dalla istituzione scolastica, ferma l'obbligo di denuncia da parte del Dirigente all'autorità giudiziaria e la successiva irrogazione delle sanzioni conseguenti.

Capo II – STUDENTI

Art. 10 Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi individualizzati ed opportunità offerte dalla progettazione, dalle sperimentazioni, dalle attività di internazionalizzazione, tese a promuoverne il successo formativo, a consolidare attitudini e sicurezze personali, a sviluppare senso di responsabilità e capacità di scelta.

Art. 11 Collaborazione degli studenti

Gli studenti sono tenuti a seguire con responsabilità le lezioni, a partecipare alle attività proposte e ad eseguire con puntualità i lavori assegnati. Si impegnano ad evidenziare agli insegnanti le proprie difficoltà, in modo da elaborare ed attuare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad essere disponibili a migliorarsi.

Art. 12 Trasparenza della valutazione

Gli studenti hanno diritto di conoscere in modo trasparente e tempestivo i criteri e tutti gli elementi che concorrono alla valutazione.

Le valutazioni hanno carattere personale. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di conoscenza per garantire riservatezza e correttezza di comunicazione.

Nell'utilizzo dei registri informatici di valutazione l'Istituto limita l'accesso ai soli docenti del consiglio di classe. Ogni altro utilizzo è autorizzato dal dirigente scolastico.

Art. 13 Comportamenti all'interno dell'Istituto

Lo studente durante la permanenza all'interno dell'Istituto, anche nei momenti in cui non è possibile garantire la vigilanza da parte del personale, deve avere un comportamento responsabile e dimostrare autonomamente la propria maturità personale.

Art. 14 Proposte formulate dagli organi studenteschi

Tramite gli organi di rappresentanza studentesca di cui al titolo IV del presente regolamento, gli studenti, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, possono proporre attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi e possono esprimere pareri sulle attività proposte dall'Istituto.

Tali indicazioni vengono comunicate agli organi competenti e da essi prese in considerazione.

Art. 15 Partecipazione alle commissioni di lavoro

L'Istituto si impegna a garantire la partecipazione democratica attraverso la rappresentanza degli studenti nelle commissioni di lavoro presenti nella scuola, sugli argomenti che li riguardano.

Art. 16 Dati personali

Ogni dato psicofisico riferito allo studente o relativo alla situazione familiare e significativo per l'attività formativa, è rilevato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Capo III - DOCENTI

Art. 17 Attività dei docenti

L'attività di ogni docente è informata al principio di libertà di insegnamento e si sviluppa in un contesto formativo orientato alla progettualità, basato sulla collegialità e sulla cooperazione tra insegnanti. Nello svolgimento delle loro funzioni i docenti hanno diritto ad un atteggiamento collaborativo da parte degli studenti e delle famiglie. Partecipano ad iniziative tese a migliorare le proprie competenze e, nella loro attività, sono supportati dalla struttura organizzativa dell'Istituto per ottimizzare le proposte didattiche.

Art. 18 Strategie formative e valutazione

In coerenza con le strategie formative, i criteri e le modalità individuate nell'ambito della progettazione collegiale dell'Istituto, i docenti scelgono le adeguate metodologie di insegnamento, gli strumenti didattici e di valutazione delle competenze suggeriti dalla propria competenza professionale, anche tenendo conto delle osservazioni degli allievi.

Sono tenuti a chiarire agli studenti gli obiettivi didattici generali e di percorso e devono comunicare con trasparenza e tempestività gli esiti della valutazione.

Art. 19 Interazione con le famiglie

I docenti informano le famiglie delle situazioni problematiche dei figli garantendo la possibilità di colloqui secondo le modalità e l'orario stabilito dall'Istituto.

Art. 20 Sorveglianza degli studenti da parte dei docenti - intervallo e cambi ora

Al fine di garantire adeguata sorveglianza all'interno delle aule durante i cambi dell'ora dell'intervallo i docenti sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- presenza in aula 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione;
- permanenza in aula in attesa dell'arrivo del docente nell'ora successiva, se non si è impegnati in successive ore di lezione;
- presenza al di fuori dell'aula prima dell'inizio dell'ora di lezione, se non impegnati in precedenti ore di lezione.

Art. 21 Sorveglianza degli studenti da parte dei docenti di sostegno

Gli insegnanti di sostegno cui sono affidati, dentro e fuori dell'aula, studenti con disabilità impossibilitati ad autoregolarsi, sono responsabili della loro vigilanza per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

Art. 22 Uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula.

Capo IV – FAMIGLIE

Art. 23 Diritto al coinvolgimento

Le famiglie possono essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla vita scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza. Esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere l'evoluzione della situazione di profitto e comportamentale dei propri figli.

Art. 24 Condivisione PTOF, regolamento d'Istituto e Patto di Corresponsabilità

All'atto dell'iscrizione le famiglie vengono informate delle modalità di visione ed estrazione, dal sito ufficiale dell'istituto, del Piano dell'offerta formativa, del regolamento dell'Istituto e del Patto di corresponsabilità e si impegnano a condividerne i valori fondanti.

Si impegnano, altresì, a sostenere e accompagnare i figli nelle loro scelte e a sviluppare il senso di partecipazione e la serietà dell'impegno.

Art. 25 Impegni

Le famiglie sono tenute a collaborare con i docenti, instaurando un dialogo costruttivo con essi e a seguire con attenzione l'andamento didattico dei propri figli.

Le famiglie si impegnano a osservare le disposizioni relative alle giustificazioni di assenze e ritardi di cui all'art. 38 e ad informare tempestivamente gli insegnanti (coordinatore di classe) su problemi personali dei propri figli (salute, motivazione, frequenza), che possano incidere sul rendimento scolastico.

Art. 26 Attività integrative

Le famiglie possono partecipare alle attività integrative culturali e formative che coinvolgono la comunità scolastica.

Capo V - PERSONALE NON DOCENTE

Art. 27 Ruolo del personale ATA

Attraverso la propria attività il personale ATA favorisce il processo comunicativo e concorre a determinare un adeguato clima educativo all'interno dell'Istituto.

Il personale non docente ha diritto a fruire di un atteggiamento di collaborazione da parte di tutte le altre componenti della scuola.

Art. 28 Impegni

Nella specificità del proprio incarico e settore di servizio, il personale ATA è tenuto a collaborare al corretto funzionamento dell'organizzazione didattica e formativa, al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dal presente regolamento e dal mansionario redatto a cura della Direzione dei Servizi Generali Amministrativi.

Art. 29 Sorveglianza degli studenti- intervallo e cambi ora

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di aula dei docenti o degli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano e – ove presente - il cortile, e a favorire, per quanto attiene agli alunni, in maniera tempestiva il cambio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi e, in caso di ritardo o di assenza dei docenti, o nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Art. 30 Uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di assistere l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che alle porte di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza nel passaggio degli studenti.

TITOLO III - “COMPORTAMENTI E SANZIONI”

Capo I - FREQUENZA

Art. 31 Obbligo di frequenza

Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività promosse dalla scuola e ritenute obbligatorie.

Art. 32 Accumulo assenze e ritardi

Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di comportamento. La scuola, anche su segnalazione o richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe, avvertirà le famiglie in caso di numerose assenze o di dubbia giustificazione.

Art. 33 Inizio della lezione

L'orario di inizio delle lezioni è fissato: **alle ore 8.00, con tolleranza fino alle ore 8.10**, per il *biennio* dei **Licei Linguistico, Scienze Umane, Opzione Economico-Sociale**; **alle ore 8.15, con tolleranza fino alle ore 8.25**, per il *triennio* dei Licei. Per le classi del *biennio* del **Liceo Artistico** l'orario di inizio delle lezioni è fissato: **alle ore 8.10, con tolleranza fino alle ore 8.15**, per le classi del *triennio* **alle ore 8.20, con tolleranza fino alle ore 8.25**.

Art. 34 Brevi uscite dalla classe/uso servizi igienici

L'uso dei servizi igienici è consentito di norma nei primi cinque minuti e negli ultimi cinque minuti di ogni ora. Soltanto in casi eccezionali potrà essere consentito agli alunni l'uso dei servizi igienici in orario diverso rispetto a quello sopra indicato.

Art. 35 Intervallo degli alunni

È consentito agli alunni fare una pausa giornaliera per un veloce break per le classi del biennio dalle ore 9.50 alle ore 10.00, per il triennio dalle ore 10.50 alle ore 11.00. Per il Liceo Artistico il break è permesso per le classi del biennio dalle ore 10:00 alle ore 10.10, per il triennio dalle ore 11:00 alle ore 11.10. Il martedì e il giovedì per le classi del liceo artistico è previsto il rientro pomeridiano, pertanto il break è concesso dalle ore 13:50 alle ore 14:00.

Il suono della campanella darà avviso dell'inizio e del termine dell'intervallo.

Per tutti i plessi durante l'intervallo gli alunni possono usufruire dei servizi igienici in maniera ordinata evitando assembramenti e consumeranno la colazione ciascuno al proprio posto sotto la vigilanza del docente di classe.

Art. 36 Utilizzo dei distributori di cibi/bevande

Gli alunni non possono utilizzare i distributori automatici di cibo e bevande in quanto attualmente non disponibili.

È vietato l'ingresso di soggetti estranei all'amministrazione scolastica per la fornitura di cibo bevande, tranne nell'ipotesi in cui sia stipulata idonea convenzione.

In ogni caso è fatto divieto di mangiare nei laboratori.

Potranno consumare il cibo nell'orario di intervallo e ogni aula sarà dotata di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, da conferire in maniera selezionata, conseguenti al consumo degli alimenti sopra specificati.

Sezione I - RITARDI E ASSENZE

Art. 37 Ritardo

Saranno ammessi alla frequenza della prima ora di lezione gli alunni che registreranno il ritardo massimo di **10 minuti**, quindi **fino alle ore 8.10 (per il biennio) e fino alle ore 8.25 (per il triennio), ovvero alle ore 8.25 solo per il Liceo Artistico.**

Gli alunni che arriveranno a scuola **oltre i minuti di tolleranza** saranno ammessi alla frequenza della seconda ora, **con obbligo di giustificazione.**

Il Coordinatore di Classe, dopo il terzo ritardo con ingresso alla seconda ora, effettuerà apposita segnalazione alla famiglia, tramite comunicazione sul Registro Elettronico.

Nell'intervallo di tempo intercorrente fra la prima e la seconda ora, gli alunni ritardatari **sosteranno in posti visibili alla vigilanza da parte del personale Ata preposto alla sorveglianza delle porte di ingresso.**

Fatto salvo casi straordinari e ben motivati, gli ingressi fuori orario saranno tollerati nei limiti di **5 ingressi a quadrimestre.** Il raggiungimento del numero massimo consentito di entrate fuori orario sarà segnalato dal coordinatore del Consiglio di Classe agli Uffici di Presidenza ed alle famiglie. Il ritardo verrà annotato sul registro elettronico. L'eventuale sfioramento del limite consentito per i ritardi sarà oggetto di valutazione del Consiglio di classe in merito all'attribuzione del voto di comportamento.

L'entrata posticipata per qualunque motivo nel **mese di gennaio** e nei **mesi di maggio e giugno non è consentita.** Sono ammesse deroghe alla normativa indicata in presenza di valide motivazioni debitamente documentate al momento della richiesta e sempre previo accompagnamento dei genitori ovvero di altra persona dallo stesso formalmente delegata.

L'inosservanza da parte dello studente delle suddette disposizioni contribuisce alla determinazione del voto di comportamento e della valutazione complessiva

Art. 38 Giustificazione di ritardi e assenze

Lo studente che, per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni o è entrato in ritardo, ha l'obbligo di giustificare. Le giustificazioni si effettuano mediante registro elettronico e possono giustificare solo i genitori, o chi ne fa le veci, che hanno ricevuto la password dello studente.

Per le assenze di malattia il certificato medico dovrà essere esibito entro e non oltre tre giorni dal rientro, trascorso tale periodo i certificati non saranno accettati.

Si precisa che ai fini del computo finale delle assenze saranno presi in considerazione solo i certificati medici relativi ad assenze eccedenti i cinque giorni consecutivi. In caso di gravi patologie, debitamente documentate nel fascicolo personale, verranno considerati anche i certificati per assenze inferiori ai cinque giorni.

Le assenze collettive (“sciopero degli studenti” e/o partecipazione a manifestazioni non autorizzate) non saranno giustificate. Il docente quindi si limiterà a “prendere atto” dell’avvenuta informazione del genitore, rimanendo l’assenza “ingiustificata”

Art. 39 Accettazione della richiesta di giustificazione

Il docente della prima ora dovrà verificare l’avvenuta giustificazione di eventuali assenze o ritardi degli alunni, annotando sul registro cartaceo e quello elettronico l’eventuale mancata giustificazione.

In mancanza della regolarizzazione della giustificazione entro i successivi tre giorni dal rientro dall’assenza, il Coordinatore di Classe dovrà inviare apposita segnalazione alla famiglia, tramite comunicazione a mezzo del Registro Elettronico. In ogni caso la reiterata mancanza di giustificazione oltre a comportare una valutazione negativa sul voto di comportamento costituirà mancanza disciplinare, con l’irrogazione delle relative sanzioni.

In caso di mancata accettazione della richiesta di giustificazione, il docente, in accordo con il coordinatore di classe e la Presidenza, richiede agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti.

Art. 40 Modalità presentazione certificati medici

Il certificato medico deve essere esibito al rientro in classe o nei tre giorni (festivi esclusi) immediatamente successivi: non sono accettati certificati medici a “sanatoria” relativi ad assenze effettuate nel corso dei mesi precedenti. Gli stessi, pertanto, non contribuiscono allo “scorporo” delle assenze in deroga che si effettua alla fine dell’anno scolastico.

Art. 41 Condizioni particolari

Devono essere presentate direttamente personalmente dai genitori o dai rappresentanti legali, in presidenza, le giustificazioni di assenze o ritardo, se si verificano le seguenti condizioni, segnalate alle famiglie dal coordinatore di classe:

- ritardo ripetuto in giorni costanti della settimana;
- assenze frequenti e saltuarie, soprattutto se ripetute in giorni costanti della settimana, non giustificate da motivi di salute.

Sezione II - USCITA ANTICIPATA

Art. 42 Uscita anticipata

Le uscite anticipate degli alunni potranno essere consentite, previa richiesta dei genitori, per gravi ed urgenti motivi.

Gli alunni potranno uscire anticipatamente solo in presenza del genitore, ovvero di altra persona dallo stesso formalmente delegata e non saranno consentite richieste inoltrate via email

Fatto salvo casi straordinari e ben motivati, le uscite fuori orario saranno tollerate nei limiti di **5 uscite a quadrimestre**. Il raggiungimento del numero massimo consentito di uscite fuori orario sarà segnalato dal coordinatore del Consiglio di Classe agli Uffici di Presidenza ed alle famiglie. L'uscita verrà annotata sul registro elettronico. L'eventuale sfioramento del limite consentito sarà oggetto di valutazione del Consiglio di classe in merito all'attribuzione del voto di comportamento.

L'uscita anticipata per qualunque motivo - sia per gli alunni maggiorenni che per i minorenni - nel **mese di gennaio e nei mesi di maggio e giugno non è consentita**. Sono ammesse deroghe alla normativa indicata in presenza di valide motivazioni debitamente documentate al momento della richiesta e sempre previo accompagnamento dei genitori, ovvero di altra persona dallo stesso formalmente delegata. Eccezionali richieste di uscita fuori orario **permanenti** da parte di alunni che subiscono particolari disagi nei trasporti, dovranno essere presentate per iscritto in Segreteria dai genitori degli alunni o dagli alunni maggiorenni, allegando l'abbonamento ai mezzi pubblici e copia dell'orario ufficiale del servizio effettuato dall'azienda che gestisce la linea di trasporto, al fine di motivare adeguatamente le richieste.

Art. 42 bis Gestione autonoma di ritardi e uscite anticipate da parte di studenti maggiorenni.

Gli studenti maggiorenni potranno richiedere autonomamente permessi di entrata e/o uscita anticipata, debitamente motivati, da presentarsi entro il giorno precedente oppure entro la prima ora di lezione ai Collaboratori del Dirigente e/o ai Fiduciari di sede. Sono permesse cinque entrate posticipate o uscite anticipate per quadrimestre. L'uscita anticipata, di norma, può essere richiesta per un'ora rispetto al normale orario di lezione e se non coincidente con lo svolgimento di attività didattiche programmate. La scuola monitora le richieste dei maggiorenni, ne dà periodicamente comunicazione alle famiglie che sono comunque consultabili sul registro elettronico al fine di contemperare l'esercizio dei diritti dell'alunno maggiorenne con quelli dei suoi genitori di conoscere i dati (come la presenza a scuola o i dettagli del suo rendimento scolastico) che consentono un pieno esercizio del dovere genitoriale di mantenimento. Si ricorda che in caso di malessere, intervenuto improvvisamente durante le lezioni, gli alunni non saranno autorizzati a lasciare l'istituto autonomamente. Per le richieste di uscita anticipata, gli studenti devono utilizzare apposito modello predisposto dall'Istituto. L'inosservanza da parte dello studente delle suddette disposizioni contribuisce alla determinazione del voto di comportamento e della valutazione complessiva.

Art. 43 Uscita anticipata per malore

In caso di malore, lo studente deve avvisare della situazione il docente di classe e qualora si rendesse necessaria l'uscita anticipata da scuola, sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Vicario dello stesso o da persona delegata, ai quali compete in via esclusiva avvisare la famiglia.

Art. 44 Procedura da attivare in caso di malore-infortunio

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare la Dirigenza che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118)

- L'insegnante presente, in ipotesi di infortunio, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico, o un docente autorizzato dal Dirigente Scolastico.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

Sezione III - ASSENZA DEL PERSONALE

Art. 45 Dimissioni anticipate della classe

In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, le classi potranno essere autorizzate all'entrata posticipata o dimesse anticipatamente.

In nessun caso gli studenti potranno essere dimessi prima del termine della quarta ora di lezione. Per gli studenti minorenni l'avviso di dimissioni anticipate deve essere comunicato dall'Istituto ai genitori degli alunni con almeno un giorno di anticipo.

Art. 46 Sciopero personale docente e non docente

In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano dimessi prima del termine delle lezioni. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo.

Capo II - UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE

Sezione I – NORME COMUNI

Art. 47 Orario di apertura

L'Istituto è aperto agli studenti dalle ore 07.55 sino al termine delle lezioni e/o delle attività.

Art. 48 Permanenza in Istituto tra la fine delle lezioni e l'inizio di attività pomeridiane

È consentito agli studenti permanere nei locali dell'Istituto nell'arco di tempo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola (corsi di recupero, corsi di lingua, attività teatrali o musicali ecc.) soltanto nell'ipotesi in cui sia possibile garantire loro un'adeguata sorveglianza.

In presenza di tale condizione, la permanenza è consentita esclusivamente nei seguenti locali dell'edificio: atrio, cortile adiacente, appositi spazi individuati in itinere.

La scelta dell'ambiente in cui sostare è effettuata dal personale responsabile della sorveglianza.

Art. 49 Divieto di fumo

Si rammenta il rispetto dell'art. 51 della Legge 16.01.2003, per come modificato ed integrato dalla Legge 08.11.2013 n. 128 che, stabilisce l'estensione del divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche, nonché il divieto dell'utilizzo delle sigarette elettroniche. Chiunque violi il divieto di fumo sarà soggetto a sanzioni pecuniarie (da € 27,50 ad € 275,00) nonché a **procedimenti disciplinari**.

Art. 50 Rispetto degli ambienti

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica. È pertanto dovere di ciascuno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto

Art. 51 Risarcimento per danni

Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

Art. 52 Abbigliamento e linguaggio

Negli spazi interni ed esterni tutti coloro che sono presenti in Istituto sono tenuti ad avere un abbigliamento consono e ad utilizzare un linguaggio adeguato all'ambiente scolastico.

Art. 53 Uso di telefoni mobili e altri dispositivi elettronici

La direttiva del 15 marzo 2007 del Ministero dell'Istruzione prevede che "dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascun studente, di non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di Istituto (comma 4).

Tanto premesso sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della normativa vigente che prevede per i responsabili anche conseguenze penali, che sono parte integrante del Regolamento d'Istituto:

1. Nel corso delle lezioni, all'interno di aule, laboratori, palestra è vietato l'utilizzo dei telefoni mobili e di altri strumenti atti all'invio e ricezione di messaggi scritti e orali.
2. Gli allievi durante la permanenza all'interno dell'edificio scolastico in orario scolastico ed extrascolastico, non possono tenere i cellulari accesi durante le ore di lezione; essi, anche se spenti, vanno comunque custoditi nello zaino.
3. Pubblicare, anche sul web, immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti e diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi.
4. Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del diritto d'autore, nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali.
5. È fatto divieto assoluto riprodurre, fotografare persone o registrare voci in classe, a tutela della privacy. La divulgazione senza il consenso degli interessati (anche via web) di eventuali immagini e filmati in cui compaiono persone ritratte all'interno dell'Istituto, ivi comprese le zone cortilive, rappresenta una violazione del D.L.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
6. Violare la privacy diffondendo informazioni relative a dati personali sensibili.
7. I cellulari potranno essere utilizzati solo nel corso dell'intervallo, ovvero durante l'attività didattica in via del tutto eccezionale, per gravi motivi, debitamente autorizzati dal docente di classe.
8. In riferimento alla nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022 - *attraverso la quale il Ministero ha fornito indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, richiamando il divieto generale e limitandone l'impiego "quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative"* - si consente l'uso dei telefoni cellulari in classe, in eventuali contesti di apprendimento e in presenza di condizioni di salute, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto. A titolo esemplificativo, si rappresenta il caso degli alunni affetti da diabete, i quali, tenuti a monitorare costantemente la glicemia nel sangue, possono avvalersi di un'apposita applicazione installata sul cellulare, che, attraverso specifici sensori applicati come cerotti sulla pelle, rilevano i livelli glicemici, inviando, contemporaneamente, i relativi dati al medico curante ed al genitore.
9. Qualora durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, per ragioni particolarmente urgenti, l'alunno contatterà, utilizzando il telefono della scuola, la famiglia, previa autorizzazione da parte del docente. La scuola garantisce, comunque, la possibilità della comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi e urgenti motivi, tramite gli uffici di presidenza e di segreteria.

In caso d'infrazione il docente dell'ora ritira il cellulare, annota sul registro di classe l'infrazione e al termine della lezione restituisce il telefono allo studente. A partire dal secondo episodio il cellulare viene depositato in presidenza e potrà essere ritirato al termine della giornata e dell'episodio saranno avvisati tempestivamente i genitori. Per le succursali il docente lo consegna al fiduciario di sede o lo deposita in cassaforte.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, che, peraltro, trova la sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ribaditi dalla Direttiva Ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007. Durante l'attività didattica l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione per chi lo usa e per i compagni, oltre ad essere una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante e costituire un'infrazione disciplinare. Resta inteso, come precisa anche la suddetta Direttiva Ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, emergano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l'autorizzazione del docente. La mancata osservanza dei punti 1-8 è oggetto di sanzione come riportato dalla Tabella di Integrazione al Regolamento d'Istituto - provvedimenti

disciplinari.

Qualunque comportamento difforme rispetto al presente Regolamento d'Istituto influirà sulla valutazione del comportamento e potrà generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.

La scuola non risponde in caso di furto o smarrimento del cellulare e/o di altre apparecchiature elettroniche, così come di altri oggetti di valore, lasciati incustoditi.

In accordo con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (GDPR - General Data Protection Regulation) e con il DM 851/2015, che contiene il "Piano nazionale per la scuola digitale", si consente l'uso di smartphone e tablet, durante le ore di lezione, **solo ed esclusivamente a fini didattici e se autorizzati dal docente della disciplina.** Art. 54 Ingresso in sala docenti

È fatto divieto agli alunni di entrare nella sala dei professori se non in presenza di questi ultimi.

Art. 55 Affissioni

È possibile affiggere, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, comunicazioni negli spazi dedicati alle singole componenti scolastiche indicando il nome del responsabile. Le comunicazioni anonime verranno rimosse.

Al di fuori degli spazi appositamente assegnati e per comunicazioni relative ad attività con risvolto economico, le affissioni devono essere preventivamente autorizzate dalla presidenza.

Non possono essere affisse comunicazioni riconducibili a propaganda elettorale (ad esclusione delle elezioni degli organi scolastici).

Sezione II – SPAZI INTERNI

Art. 56 Transito negli spazi interni comuni

Il transito nei corridoi, negli atri e sulle scale deve avvenire ordinatamente, senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, e senza disturbare lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule.

Art. 57 Ascensore

L'uso dell'ascensore è consentito soltanto al personale docente e non docente ed agli studenti diversamente abili o infortunati.

Art. 58 Attività di studio autonome o di gruppo

Gli studenti, attraverso la compilazione apposito modulo disponibile presso la segreteria in cui dovranno essere indicati i nomi di tutti i richiedenti, possono richiedere di utilizzare aule o altri spazi liberi.

L'autorizzazione è disposta dal Dirigente Scolastico su proposta dei docenti.

Lo svolgimento delle suddette attività è subordinata alla presenza di personale che può garantire la sorveglianza, pur senza prevedere un'attività di assistenza o di vigilanza diretta in aula.

A tal proposito si fa affidamento al senso di responsabilità degli studenti e al generale obbligo di rispetto di spazi e attrezzature.

Art. 59 Altre attività

Per tutte le attività non prettamente di studio (es. prove teatrali, musicali, etc..) promosse dalla Scuola in orario extra scolastico, è richiesta la presenza di personale incaricato dalla Scuola, che assumano la responsabilità civile per eventuali danni ai beni mobili e immobili all'Istituto.

Le richieste devono pervenire al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo sull'iniziativa.

Sezione III AULE

Art. 60 Comportamenti nelle aule

Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano.

Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di pulizia, di buona manutenzione di arredi e strumentazioni presenti nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento. I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dello spazio aula.

Sezione IV – LABORATORI: NORME COMUNI

Art. 61 Laboratori

L'Istituto ritiene indispensabile creare attorno ai laboratori un'atmosfera di condivisione e corresponsabilità, che coinvolga tutte le tipologie di utenti (docenti, studenti, tecnici, ecc.) nel rispetto di poche ma indispensabili regole di accesso e di utilizzo delle apparecchiature presenti nei laboratori stessi.

Art. 62 Funzionamento dei laboratori

Gli Assistenti Tecnici sovrintendono alle attività, per il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali e l'aggiornamento del registro inventario.

Art. 63 Pianta dell'aula

Ogni docente avrà cura di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dagli studenti: tali posti vanno mantenuti per tutto l'anno, ed ogni variazione va riportata sulla pianta stessa.

Art. 64 Responsabilità per guasti

Ogni docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine, dei programmi e della strumentazione presente nei laboratori durante le proprie ore di lezione. Eventuali malfunzionamenti registrati all'inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio.

Il docente presente dovrà annotare sull'apposito registro posto in laboratorio eventuali danni, mancanze o malfunzionamenti rilevati all'inizio dell'ora oppure occorsi durante l'ora di lezione.

In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

Sezione V – LABORATORI DI INFORMATICA-LINGUISTICI

Art. 65 Accesso ai laboratori

Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell'insegnante. In caso di necessità debbono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei laboratori con anticipo al responsabile: va comunque garantita la presenza di un docente nel corso delle attività.

Il docente deve firmare il registro di laboratorio ogni qualvolta utilizzi il laboratorio stesso.

I docenti che necessitano di utilizzare i laboratori singolarmente possono farlo, firmando comunque il registro di laboratorio.

Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave.

Art. 66 Salvataggi e configurazioni.

È consentito utilizzare solo supporti di memorizzazione forniti dall'Istituto: l'utilizzo di propri dispositivi è possibile, purché si tratti di file di archivio, previo controllo ed autorizzazione del docente presente in laboratorio.

Gli studenti non possono cambiare le configurazioni di Windows e di altri programmi, o selezionare applicazioni non visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente. **Art. 67 Attivazione del sistema**

I computer vanno accesi alla prima ora di lezione e spenti all'ultima ora di lezione che si tiene nel singolo laboratorio. Al termine del lavoro ogni utente deve disconnettersi.

Il docente dell'ultima ora è responsabile dello spegnimento delle macchine.

Art. 68 Applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei laboratori. Una copia della presente sezione del regolamento è messa a disposizione in ogni laboratorio. I docenti sono tenuti a portare a conoscenza gli studenti utilizzatori dei laboratori le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 69 Disposizione finale

Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico.

Sezione VI – LABORATORIO DI SCIENZE

Art. 70 Accesso ai laboratori

Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dai loro docenti, o dal responsabile, o dall'assistente tecnico, o comunque non al di fuori dagli orari previsti.

I docenti che necessitano dell'aula per predisporre eventuali esperienze possono farlo invece in qualunque momento. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave.

Qualora fossero disponibili sia lo spazio aula che il laboratorio, il docente che scelga di utilizzare il laboratorio è tenuto a compilare il registro di presenza indicando la data, l'ora e la classe occupante il laboratorio, apponendovi inoltre la propria firma.

Art. 71 Materiali, strumenti, e manutenzione dell'aula

Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall'assistente tecnico negli armadi nello stesso ordine nel quale è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dall'aula senza informarne il responsabile o l'assistente tecnico.

Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la corrente deve essere tolta all'aula al termine di ogni lezione, ed anche i rubinetti dell'acqua e del gas, se utilizzati, devono essere chiusi al termine dell'uso.

È fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio, senza l'autorizzazione del docente presente in laboratorio.

Al termine della lezione ogni studente deve riporre il proprio sgabello sotto il bancone.

Art. 72 Comportamento in laboratorio

È vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banchi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali.

È tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio.

Art. 73 Applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei laboratori. Una copia della presente sezione del regolamento è messa a disposizione in ogni laboratorio. I docenti sono tenuti a portare a conoscenza gli studenti utilizzatori dei laboratori le norme contenute nel presente regolamento.

Sezione VII - PALESTRA

Art. 74 Funzionamento della palestra

Il materiale e gli ambienti sono affidati ai docenti di Educazione Fisica, che ne curano la buona conservazione, e segnalano immediatamente per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali ammanchi o danni.

Art. 75 Utilizzo dei materiali

Ogni docente risponde dell'uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione. Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

Art. 76 Abbigliamento

Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono obbligatoriamente indossare scarpe da ginnastica riservate esclusivamente all'uso in palestra.

L'obbligo di indossare scarpe da ginnastica vale anche quando la palestra è utilizzata in orario extrascolastico, o per assemblee.

Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con indumenti adeguati (tuta, calzoncini e maglietta).

È vietato l'uso di prodotti spray infiammabili, di qualsiasi tipo.

Art. 77 Custodia dei locali

Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi. L'Istituto, pertanto, non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi.

Prima di recarsi negli spogliatoi gli studenti devono lasciare telefoni cellulari e altri effetti personali negli appositi contenitori messi a loro disposizione. Il ritiro degli stessi avverrà solo al termine della lezione di educazione fisica dopo essersi cambiati negli spogliatoi.

Sezione VIII – SPAZI ESTERNI

Art. 78 Spazi esterni

Gli utenti della scuola devono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza recare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono contemporaneamente nelle aule.

Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso.

È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

Art. 79 Sorveglianza

L'utilizzo degli spazi comuni esterni da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati.

Al di fuori delle attività didattiche, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli studenti dovranno autonomamente dimostrare la loro maturità personale.
Non è consentito svolgere giochi o attività che comportino un qualsiasi rischio per l'incolumità fisica.

Sezione IX – SPAZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - CAPO I

Art. 80 Iniziative promosse da enti

Le iniziative promosse da enti o associazioni esterne sono disciplinate da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio di Istituto, la cui durata non può essere superiore ad un anno. In tali delibere sono indicate le specifiche modalità di accesso, d'uso e di rilascio di spazi e attrezzature, con l'indicazione di un soggetto responsabile.

Capo II - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 81 Tipologie di sanzioni disciplinari

L'irrogazione di una sanzione disciplinare ha principalmente una finalità educativa, oltre ad avere una connotazione punitiva, e tende ad indurre lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati.

Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione (scritta o orale), la sospensione dalle lezioni, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e, in base al principio della gradualità della sanzione, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.

Le sanzioni sono comminate, a seconda dei casi, dal Consiglio di Classe, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio d'Istituto; le sanzioni per le mancanze disciplinari nel corso dello svolgimento delle sessioni di esame sono comminate dalla commissione.

Nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento, sono indicati gli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni.

Art. 82 Modalità di irrogazione

Qualsiasi comportamento che violi il regolamento viene preso in considerazione ai fini disciplinari per l'irrogazione di una sanzione.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto oppure oralmente (per l'ammonizione orale).

Esse sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati e al docente coordinatore della classe in cui è inserito lo studente.

Nelle tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, vengono riportate possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi.

L'elenco riportato nelle tabelle è di carattere esemplificativo e non esaustivo.

Art. 83 Conversione delle sanzioni

L'organo che commina la sanzione può offrire la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie ovvero

nella prestazione di attività di carattere sociale e rieducativo presso o in favore di associazioni o di enti, tutti non profit, che siano in rapporto di convenzione con la scuola.

La conversione dell'ammonizione comporta il non inserimento del verbale d'ammonizione nel fascicolo personale, fatta salva la registrazione agli atti della presidenza. La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 84 Ammonizione

L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata dal Dirigente Scolastico che informa il docente coordinatore del consiglio della classe nella quale è inserito lo studente.

Qualora lo studente accetti la conversione della sanzione ai sensi del dell'art. 83, l'ammonizione è data solo in forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento.

L'accettazione della conversione comporta rinuncia all'appello.

In questo caso, dell'ammonizione è redatto semplice processo verbale che resta agli atti della presidenza.

Qualora la conversione non sia accettata, il provvedimento di ammonizione è irrogato per iscritto e viene inserito nel fascicolo personale dello studente.

L'ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui al successivo art. 95.

Art. 85 Sospensione non superiore a quindici giorni

La sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure reiterate mancanze disciplinari.

L'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe.

Ad inizio anno il Consiglio di Classe può delegare la Dirigenza all'attribuzione di provvedimenti di sospensione fino a tre giorni. (vedi art. 87 – procedimento di sospensione abbreviato).

Art. 86 Procedimento di sospensione ordinario

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione da parte del Dirigente scolastico del Consiglio di classe integrato dai rappresentanti dei genitori e dai delegati degli studenti. Tale convocazione viene notificata allo studente interessato (e ai genitori se minorenni), che si presenta ad esporre le proprie ragioni senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Nell'ambito della discussione il Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

In seguito all'esame della situazione il Consiglio di classe può deliberare di attribuire un'ammonizione, in luogo della sospensione.

Qualora il comportamento scorretto si sia verificato in presenza di una persona adulta esterna al Consiglio di Classe, oppure il Consiglio di Classe abbia affiancato allo studente un tutor, questi possono essere sentiti nel corso del procedimento.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 87 Procedimento di sospensione abbreviato

È possibile adottare il procedimento di sospensione abbreviato qualora il Consiglio di classe abbia preventivamente delegato la Dirigenza ad irrogare direttamente provvedimenti di sospensione fino a tre giorni.

In tal caso il Dirigente Scolastico, in accordo con il coordinatore della classe, convoca i soggetti che hanno rilevato il comportamento scorretto e lo studente interessato che si presenta ad esporre le proprie ragioni. Verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità dello studente il Dirigente, in accordo con il coordinatore di classe, irroga il provvedimento di sospensione o, in alternativa, attribuisce una ammonizione.

Qualora il dirigente dovesse rilevare elementi che potrebbero comportare una sospensione oltre i termini espressi nella delega del Consiglio di Classe (fino a 3 giorni), dovrà convocare Il Consiglio di Classe ed il procedimento proseguirà secondo il rito ordinario di cui all'art. 87.

Art. 88 Sospensione superiore a quindici giorni

La sospensione per un periodo superiore a quindici giorni è adottata dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni (previsto dall' 4 comma 7 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L' iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 89 Salvaguardia dell'orario minimo di frequenza

Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 85 e 88, occorre evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Pertanto deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 90 Sospensione fino al termine dell'anno scolastico

Il provvedimento di sospensione fino al termine dell'anno scolastico è adottato dal Consiglio d'Istituto se sussistono le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Art. 91 Provvedimento di esclusione dello studente dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati all'art. 88 (sospensione superiore a 15 giorni) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Art. 92 Procedimento per la sospensione superiore a quindici giorni, fino termine anno scolastico o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

Nessun provvedimento disciplinare più grave dell'ammonizione può essere adottato senza il rispetto del principio del contraddittorio e quindi il Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico e il Consiglio d'Istituto decidono solo dopo aver ascoltato l'allievo incolpato e la famiglia.

Il procedimento di sospensione ordinario ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente scolastico, del Consiglio d'Istituto a cui sono invitati a partecipare, oltre a chi ha effettuato la contestazione e gli eventuali testimoni, lo studente interessato, e i genitori se minorenni, che possono presentarsi per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Nell'ambito della discussione il Consiglio d'Istituto deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Qualora allo studente il Consiglio di Classe abbia affiancato un tutor, quest'ultimo può essere sentito nel corso del procedimento,

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 92 bis Comunicazione della sanzione

Di ogni sanzione disciplinare oltre che all'alunno responsabile, viene data comunicazione scritta, anche via e-mail alla famiglia e ai docenti del Consiglio di classe.

Art.92 ter Esecutività della sanzione

La sanzione è immediatamente esecutiva, decorso il tempo previsto per l'impugnazione, di cui all'art.95 del presente regolamento.

L'esecutività della sanzione è sospesa fino a quando sia pendente il procedimento d'impugnazione.

Art 93 Responsabilità civile e penale

A) responsabilità civile

In applicazione a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, viene richiamato il principio della riparazione del danno in base art. 2043 c.c. e ss.

Gli studenti sono, inoltre, direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. L'istituto non risponde nel caso di omessa custodia e smarrimento degli stessi.

L'Istituto si riserva di costituirsi parte civile per i danni all'immagine arrecata, nei confronti dei responsabili e di richiedere il risarcimento in sede civile.

B) responsabilità penale

Nel caso in cui uno studente compie un atto che integri gli estremi di un reato, la Dirigenza dell'Istituto si riserva di dare segnalazione alle autorità competenti e, di offrire la massima collaborazione per individuare gli studenti responsabili.

Art. 94 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

In attuazione della L. 29/05/2017 n. 71, l'Istituto, oltre a mettere in atto azioni a carattere preventivo di tutela e di educazione, prestando attenzione ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittima, che in quella di responsabile di illeciti, assicura la propria collaborazione con le Forze dell'Ordine (art. 4 n.3 l. 29/05/2017).

Individua poi, tra i docenti un referente, con il compito di coordinare le attività sia di prevenzione che, di contrasto, nei casi in cui si verificano fatti come indicati dalla suddetta legge nell'art. 1 n.2

Art. 95 Ricorso all'Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

L'Organo di Garanzia (OG) scolastico è composto dai membri di cui all'art. 121 del presente regolamento.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 235/07 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei cinque membri di cui l'Organo è composto. In caso di parità di voti prevale il voto del Dirigente Scolastico in qualità di Presidente dell'Organo stesso.

L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione. L'irrogazione della sanzione è sospesa fino alla deliberazione dell'organo di garanzia; la mancata decisione nel termine di dieci giorni, se non adeguatamente motivata con la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, comporta l'annullamento della sanzione.

Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

TABELLA A
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI
Sanzione: AMMONIZIONE

AMBITI	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
FREQUNZA REGOLAREE IMPEGNO SCOLASTICO	1.Elevato numero di assenze quantificate in 5 gg al mese; 2.Assenze, ritardi e USCITE anticipate ingiustificati; 3.Assenze"strategiche"(sistematicità in giorni ricorrenti e/o nelle ore della stessa disciplina); 4.Falsificazione di firme; 5. Ritardi al rientro in classe dopo gli intervalli e al cambio d'ora; 6.Mancata esecuzione delle attività assegnate; 7.Consegna non puntuale delle verifiche; 8.Fruizione di materiali o strumenti non consentiti durante le prove di verifica.	Il Dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore della classe: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni; 2. applica la sanzione dell'ammonizione; 3. può offrire la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa.	Organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Insulti e termini volgari e/o offensivi; 2. Interventi inopportuni durante le lezioni; 3. Mancato rispetto del materiale altrui 4. Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi durante le lezioni 5. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione. 6. Abbigliamento non adeguato al contesto scolastico.		
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati		
RISPETTO DELLE STRUTTUREE DELLE ATTREZZATURE	1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente; 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, ecc... 3. Scritte su muri, porte e banchi.		

TABELLA B
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
Sanzione: SOSPENSIONE

DOVERI	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione; 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; 3. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; 4. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; 5. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone; 6. Compimento di fatti di reato; 7. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe.	Il Dirigente scolastico in accordo con il coordinatore della classe: (per massimo 3 giorni e se Delegato dal Consiglio di classe) oppure il Consiglio di classe (fino a 15 giorni) oppure il Consiglio di Istituto (oltre i 15 giorni) 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni; 2. applica la sanzione della sospensione; 3. può convertire la sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione della stessa.	Organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre).		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate.		

TABELLA C**INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI****Sanzione: ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO**

(con eventuale esclusione dallo scrutinio finale oppure non ammissione all'esame di stato)

DOVERI	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
RISPETTO DEGLI ALTRI	Casi di recidiva e atti di violenza grave tali da ingenerare elevato allarme sociale per: 1.Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; 2.Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; 3.Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone; 4. Compimento di fatti di reato; 5.Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; 6.Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe.	Il Consiglio di Istituto accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza, e accerta la veridicità delle infrazioni; applica la sanzione della sospensione; offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa.	Organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Casi di recidiva e atti di violenza grave tali da ingenerare elevato allarme sociale.		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1.Danneggiamenti volontari d'ingente valore di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) o casi di recidiva		

TITOLO IV -" ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI"

Art. 96 Diritto di assemblea

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297.

CAPO I – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI STUDENTI

Art. 97 Regolamenti dell'Assemblea Generale degli Studenti

L'Assemblea Generale degli Studenti approva al proprio interno un "Regolamento di funzionamento" che viene inviato al Dirigente Scolastico e all'Organo di garanzia, al fine di valutarne la conformità al Regolamento d'Istituto.

Art. 98 Composizione e Presidenza

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli studenti iscritti all'Istituto.

Essa elegge annualmente al suo interno un Presidente che ha il compito di organizzare il lavoro preparatorio e coordinare i lavori dell'assemblea, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

L'elezione del Presidente dell'Assemblea avviene entro il mese di novembre contestualmente all'elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

A supporto del Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, l'Assemblea Generale degli Studenti può istituire specifici organismi che dovranno adottare un apposito regolamento ai sensi dell'art. 97. All'inizio di ogni riunione viene inoltre nominato un segretario che redigerà il verbale dell'Assemblea.

Art. 99 Convocazione

L'Assemblea Generale degli Studenti è convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea degli Studenti oppure della maggioranza dei rappresentanti di classe oppure di almeno il dieci per cento degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

In casi di necessità o di urgenza il Dirigente può consentire lo svolgimento dell'Assemblea con ridotto tempo di preavviso e anche se la richiesta è presentata da un numero inferiore di studenti rispetto a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 100 Svolgimento

L'Assemblea Generale degli Studenti può anche articolarsi per turni e per classi parallele.

È possibile effettuare una Assemblea Generale degli Studenti a bimestre, tranne nell'ultimo mese di lezioni.

L'Assemblea può altresì svolgersi per gruppi di studio e di approfondimento. In tal caso il Presidente

dell'Assemblea dovrà presentare al Dirigente Scolastico entro il 30 novembre il calendario dei lavori dell'Assemblea e, con almeno un mese di anticipo rispetto allo svolgimento della stessa, il programma dettagliato delle attività previste. Se svolta in tale modalità l'assemblea può riguardare al massimo tre giorni di attività nel corso dell'anno scolastico, e deve coinvolgere la totalità degli studenti dell'Istituto.

Art. 101 Verbale

Al termine di ogni riunione dell'Assemblea Generale degli Studenti verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea degli studenti. Tale verbale dovrà essere consegnato entro 5 giorni al Dirigente Scolastico.

Art. 102 Vigilanza

Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al Regolamento d'Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Durante l'Assemblea, i docenti incaricati della sorveglianza, qualora rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente scolastico che può sospendere l'Assemblea stessa.

Capo II – ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 103 Convocazione e durata

L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe.

L'Assemblea di classe ha una durata massima di DUE ore mensili.

Art. 104 Procedura di convocazione

La richiesta di convocazione dell'Assemblea va formulata al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni prima dello svolgimento dandone comunicazione ai docenti delle ore di lezione in cui è prevista l'assemblea.

L'invio della richiesta presuppone l'accordo con i docenti coinvolti.

L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata dalla Vicepresidenza. Sul diario di classe viene riportato avviso dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 105 Verbale

Dell'Assemblea va redatto apposito verbale, da consegnare al Dirigente Scolastico, entro tre giorni.

Art. 106 Sorveglianza

Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea non è tenuto a presenziare in classe, salvo che la propria presenza sia richiesta dagli allievi; qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Presidenza per la sospensione dell'Assemblea; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

Titolo V - “MOBILITA’INTERNAZIONALE E NAZIONALE “

I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 107 Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia-Studenti per attività di mobilità di più giorni

Prima dello svolgimento di una attività di mobilità internazionale o di mobilità nazionale di più giorni, l’I.I.S. “G. DE NOBILI”, gli studenti coinvolti e le relative famiglie sottoscrivono un patto in cui vengono riportati i reciproci impegni, con conseguenti diritti ed obblighi. La sottoscrizione di tale patto è vincolante per la partecipazione all’attività.

Art. 108 Numero di accompagnatori

Per tutte le attività di mobilità, il numero degli accompagnatori incaricati dall’Istituto dovrà essere adeguato al numero degli studenti e alla tipologia di attività.

Art. 109 Adesioni

Le esperienze previste dal presente regolamento che coinvolgano l’intera classe o per classi parallele, potranno realizzarsi, di norma, con l’adesione del 50% degli alunni.

Art. 110 Organizzazione e assicurazione

Il docente proponente si fa carico di stilare un programma dell’iniziativa che dovrà essere portato a conoscenza della Dirigenza e delle famiglie.

Il mezzo di trasporto verrà indicato di volta in volta. L’organizzazione potrà essere curata o direttamente dall’Istituto o tramite agenzia; qualora si decidesse di utilizzare l’autobus, la scuola effettuerà direttamente con la società interessata al trasporto il contratto e richiederà che il mezzo utilizzato abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare della C.M. 291/92.

È obbligatoria la stipulazione di un’assicurazione per studenti e accompagnatori contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo le norme vigenti.

Art. 111 Orario di arrivo

L’obbligo di sorveglianza termina con l’arrivo presso l’Istituto e comunque perdura fino all’orario previsto dal programma comunicato ai genitori.

Art. 112 Consenso

Per tutti gli studenti minorenni va acquisito preventivamente da parte dell’Istituto il consenso dei genitori.

Capo II – FORUM INTERNAZIONALI, STAGES E SCAMBI EXTRAEUROPEI

Art. 113 Forum, stages e scambi extraeuropei

Possono partecipare alle attività di Forum internazionali, stages e scambi extraeuropei di norma gli studenti dell'Istituto del triennio ed in casi particolari anche studenti del biennio. Le modalità di partecipazione e di selezione degli studenti saranno individuate di volta in volta in base alle caratteristiche organizzative del progetto, in coerenza con i criteri stabiliti per gli scambi educativi con l'estero.

Capo III – VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU' GIORNI

Art. 114 Viaggi d'istruzione di più giorni

I Consigli di classe che ritengono opportuno realizzare un viaggio d'istruzione di più giorni presentano per l'approvazione al Collegio dei Docenti un progetto coerente con la programmazione didattico - educativa annuale, attinente ad obiettivi e contenuti disciplinari di interesse rilevante.

Il progetto dovrà essere inserito nel piano annuale delle visite guidate e viaggi d'istruzione.

Art. 115 Docenti accompagnatori

La scelta degli insegnanti accompagnatori sarà coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un'area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto.

Non possono, di norma, accompagnare le classi a viaggi d'istruzione di più giorni insegnanti che abbiano già partecipato, durante lo stesso anno scolastico ad iniziative di scambio, all'estero o in Italia, a meno che l'uscita di più giorni non si verifichi in momenti di sospensione dell'attività didattica.

Capo IV – VISITE GUIDATE

Art. 116 Visite guidate

Sono interessate allo svolgimento di visite guidate tutte le classi dell'Istituto. Ciascuna classe non potrà effettuare più di tre visite guidate in un anno scolastico.

Art. 117 Programmazione didattica

Il Consiglio di Classe, nell'ambito della programmazione didattica, propone l'effettuazione delle visite, e indica i docenti accompagnatori coerentemente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un'area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto.

Il progetto deve essere presentato dal Consiglio di Classe al Collegio dei Docenti per l'approvazione.

Il Consiglio di Classe progetta le attività all'interno del piano di lavoro della classe.

Art. 118 Docenti accompagnatori

I docenti accompagnatori non possono di norma effettuare più di tre visite guidate durante l'anno scolastico.

È possibile superare questo limite in caso di partecipazione ad uscite legate a progetti didattici di cui il docente stesso è responsabile, oppure, in caso di necessità, se non hanno partecipato ad iniziative quali viaggi d'istruzione, scambi, progetti internazionali.

Art. 119 Giustificazione delle assenze

Gli studenti che non parteciperanno all'uscita, essendosi regolarmente iscritti, dovranno giustificare l'assenza il giorno successivo sul registro elettronico.

Gli studenti che abbiano conseguito il voto di comportamento uguale o inferiore a 7, motivato da frequenti ritardi debitamente segnalati sul registro di classe e/o da una o più note e/o sanzione disciplinare, saranno esclusi da scambi culturali, forum, stages, scambi extraeuropei, Erasmus, viaggi d'istruzione, visite guidate.

Capo V– ALTRI PROGETTI (DI CARATTERE PROFESSIONALE, CULTURALE, SPORTIVO)

Art. 120 Attività esterne di orientamento

Gli studenti delle classi quarte e quinte possono partecipare in modo individuale ad attività di orientamento organizzate da enti esterni (es. Università) durante l'orario scolastico.

Possono inoltre partecipare alle attività di orientamento programmate dalla scuola.

TITOLO VI - “ORGANO DI GARANZIA”

Art. 121 Composizione

L'organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, in seno al Consiglio stesso.

L'organo è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e dura in carica tre anni.

Per la componente studenti, possono far parte dell'organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi di triennio.

Il Consiglio d'Istituto nomina altresì un membro supplente per ciascuna delle componenti.

Art. 122 Decadenze

Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, se il figlio lascia l'Istituto.

Studenti e docenti a cui sia irrogato un provvedimento disciplinare di gravità maggiore rispetto all'ammonizione decadono dalla carica.

Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti.

Art. 123 Competenze

L'organo di garanzia è competente alla soluzione dei conflitti sull'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, conformemente all'art.5 comma 3 dello statuto stesso.

Svolge funzioni d'appello rispetto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, secondo la procedura descritta nel regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di Istituto. L'organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell'Istituto, ad eccezione dei regolamenti degli organismi.

Art. 124 Funzionamento

L'organo, decide e delibera senza obbligo di rispetto di formali regole di funzionamento, fatto il salvo l'inderogabile rispetto del principio del contraddittorio, dell'obbligo di motivazione, del divieto di astensione, del voto palese e di segretezza nella verbalizzazione dei voti espressi dai componenti; le deliberazioni non possono essere assunte senza la presenza di almeno tre componenti.

Art. 125 Reclamo al direttore USR

A sensi dell'art. 2 DPR 235 del 21 novembre 2007, è sempre ammesso reclamo al Direttore dell'USR contro le decisioni sulle violazioni alle norme del regolamento.

Disposizioni finali

Il presente regolamento conserva la propria efficacia fino a quando non verrà formalmente modificato. Tutte le componenti dell'Istituzione scolastica sono tenute a rispettarlo. Per quanto non previsto, valgono le norme vigenti in materia.

Approvato dal Collegio dei Docenti il 20/10/2023 con delibera n. 36

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/10/2023 con delibera n. 18



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Angelo Gagliardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93